



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

---

*Circolare n° 73 RG*

*Roma, 11 dicembre 2020*

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
LORO SEDI*

*OGGETTO: stoccaggio di gasolio non denaturato (autotrazione) – Esame dell'attuale quadro normativo – I parte.*

La circolare n. 47/D dell'Agenzia delle Dogane del 3 dicembre scorso ha confermato che per lo stoccaggio di gasolio denaturato per uso agricolo rimangono validi i previgenti limiti di capacità di 10 metri cubi per il singolo distributore automatico e di 25 metri cubi per il deposito (vedasi la nostra informativa n. 71 del 3 dicembre).

Ben diverso è invece il quadro normativo riguardante i distributori e depositi di gasolio non denaturato<sup>1</sup>, che pur rifacendosi all'art. 25 del testo unico sulle accise (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), ha subito nell'ultimo anno alcune importanti modifiche.

La prima di queste è stata introdotta dal decreto-legge 124/2019, poi convertito, mentre l'ultima è stata inserita dall'art. 130 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), anch'esso regolarmente convertito in legge.

L'attuale stesura dell'art. 25 del testo unico presenta quindi, rispetto al passato, le seguenti innovazioni:

- al comma 2, lettera a), il limite per i depositi è ridotto da 25 a 10 metri cubi;
- al comma 2, lettera c), il limite per i singoli serbatoi, asserviti agli impianti di distribuzione automatica, è ridotto da 10 a 5 metri cubi;
- alla fine del comma 4 è presente il seguente periodo: “*Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*”

L'innovazione ha definito una nuova categoria di impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti per scopi non commerciali (industriale, agricolo o privato)<sup>2</sup>, soggetti ad obblighi ridotti rispetto a quelli di maggiore capacità oppure destinati alla commercializzazione.

Le modalità di tenuta e compilazione dei registri sono state dettate dal decreto direttoriale n. 240433 del 27/12/2019 e sono assai più semplici rispetto a quelle previste per i depositi ed impianti per uso commerciale, come ad esempio:

- il registro non deve essere vidimato preventivamente;
- può essere tenuto su carta o in modalità digitale;
- deve essere tenuto presso l'impianto, all'interno della contabilità aziendale;
- le modalità di tenuta del registro (cartaceo o elettronico) devono essere specificate nella comunicazione iniziale all'Agenzia delle Dogane;



**Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani**

- il registro non ha scadenza e vale fino alla comunicazione di cessazione;
- sul registro devono essere indicati separatamente i vari prodotti energetici, come ad esempio il gasolio per autotrazione, la benzina, ecc.;
- gli scarichi devono essere registrati cumulativamente – per ciascun prodotto – con cadenza settimanale; in presenza di totalizzatore la cadenza può essere mensile;
- i dati registrati devono essere inviati all'Agenzia delle Dogane, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, esclusivamente tramite PEC.

A seguito dei ripetuti interventi, da parte di CAI e di altri organi di rappresentanza, l'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare 47/D che ha fornito importanti chiarimenti su vari argomenti, dal computo della capacità di stoccaggio, alla natura del deposito o impianto, dal contenuto della comunicazione iniziale, fino alla tenuta dei registri.

In primo luogo, come accennato, l'Agenzia esclude dai nuovi obblighi i depositi ed impianti di distribuzione di gasolio denaturato per uso agricolo, così come i depositi e distributori di gasolio non denaturato (autotrazione) di capacità inferiore a quelle stabilite dall'art. 25, comma 2, lettera:

- a) depositi<sup>3</sup> con capacità inferiore a 10 metri cubi;
- b) impianti di distribuzione automatica<sup>4</sup> con serbatoi di capacità inferiore a 5 metri cubi.

La circolare 47/D dedica ampio spazio al contenuto della comunicazione di inizio attività ed ai chiarimenti sulla tenuta dei registri di carico e scarico; stante la complessità della materia, tali argomenti saranno oggetto di una specifica informativa di prossima diffusione.

**Note:**

1. Il prodotto energetico denaturato è quello che contiene additivi – come coloranti e marcatori chimici – che ne consentono la rintracciabilità all'esame visivo o, in caso di diluizione, a quello di laboratorio.
2. Per “industriale” si intende quello destinato ad attività industriali (come la produzione di energia), per “privato” quello dedicato al rifornimento di mezzi propri (per esempio, autoveicoli); per “agricolo” si intende l'impiego in agricoltura di prodotti energetici non denaturati (come il gasolio autotrazione per integrare o sostituire l'assegnazione), indipendentemente dal fatto che si applichi l'IVA in misura ordinaria o ridotta.
3. Secondo l'Agenzia, si intende per deposito il serbatoio, o complesso di serbatoi, sprovvisto di sistemi per l'effettuazione del rifornimento diretto, ed in modo automatico, del serbatoio del carburante del veicolo, stradale o non stradale. Come specificato espressamente, *non ricadono nell'obbligo gli impianti mobili di distribuzione di carburanti utilizzati temporaneamente per rifornire sul posto macchine operatrici utilizzate presso cantieri stradali, ferroviari, ecc., per i quali non è definibile un luogo di stabile ubicazione.* Oggetto di ulteriore specifica è infatti il carattere permanente dell'installazione all'interno dell'insediamento, quale requisito per l'applicazione degli obblighi di comunicazione e tenuta del registro.
4. Sono invece “impianti di distribuzione automatica” quelli in cui è presente un insieme di attrezzature atte a consentire il rifornimento dei serbatoi normali degli autoveicoli, come pistole erogatrici, pompe, motori elettrici o comunque qualsiasi sistema che ne consenta l'erogazione. Le espressioni adottate sembrano escludere dagli impianti di distribuzione automatica quelli destinati esclusivamente a rifornire cisterne per il trasporto su veicoli e per il successivo trasporto in cantiere

*Cordiali saluti*

AREA TECNICA  
(Dott. Roberto Guidotti)